



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

ORDINANZA N° 116 del 16.09.2008  
Prot. n.16193

**OGGETTO: *Misure di contrasto nei confronti del fenomeno della prostituzione per motivi di tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica.***

## IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia dello Stato e dalla Polizia Locale;

Valutati gli effetti devastanti del fenomeno sulla sicurezza urbana, conclamati da efferati episodi criminali legati al mondo dello sfruttamento della prostituzione, anche minorile, oggetto di grande attenzione da parte dei media e causa di particolare allarme sociale nella cittadinanza;

Valutate inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami al codice della strada rimane sotto i limiti di accettabilità;

Verificato che l'attività in oggetto viene esercitata trascurando le più elementari norme sanitarie e che dunque essa è lesiva dell'igiene pubblica e della salute delle persone coinvolte che, potenzialmente, possono trasformarsi in portatori di malattie contagiose;

Valutato, quanto più sopra ricordato, anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare le condotte dirette ad avvalersi del meretricio su strada, profittando delle situazioni di bisogno altrui, con il fine di limitare le conseguenze che si riflettono sulla sicurezza urbana, sulla incolumità pubblica e sulla igiene e salute pubblica;

Ritenuto altresì necessario contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che ne sono le prime vittime;



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;  
Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;  
Visto il Decreto Ministeriale (Ministero Interno) del 5 agosto 2008.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 28 luglio 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000,

## ORDINA E DISPONE

1. IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE il divieto di tenere condotte dirette ad avvalersi del meretricio su strada, profittando delle situazioni di bisogno altrui; in particolare, è sancito il divieto di contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure di intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se il trasgressore è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.
2. CHE, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma, pagamento in misura ridotta determinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 28.07.2008, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/1981, come modificato dalla legge 125/2008. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'APPOSIZIONE sul territorio comunale di appositi cartelli informativi recanti la seguente o analoga dicitura: *"In tutto il territorio comunale è severamente vietato*



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

*fermarsi per avviare e svolgere trattative finalizzate all'ottenimento di prestazioni sessuali o per acquisire le informazioni relative. I trasgressori saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 500, Ord. Sindacale n. \_\_ del \_\_\_\_\_".*

---

*La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.*

*Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso in via preventiva, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano, nonché alla Questura di Milano, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Milano, alla Polizia Provinciale di Milano.*

*Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.*

IL SINDACO  
Ettore Fusco

